



Dimmi da dove vieni e ti dirò chi sei:  
il plusvalore dell'origine geografica.

**11 MARZO 2025**  
**Palazzo**  
**Roccabruna**

# LE NOVITÀ SU DOP E IGP, MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE.



CAMERA  
DI COMMERCIO  
INDUSTRIA  
ARTIGIANATO  
TURISMO  
E AGRICOLTURA  
DI TRENTO  
*Pronti all'impresa*



**UNIVERSITÀ  
DI TRENTO**  
Facoltà di  
Giurisprudenza

*Dimmi da dove vieni e ti dirò chi sei:  
il plusvalore dell'origine geografica.*

**LE NOVITÀ SU DOP E IGP,  
MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE.**



# STEFANO PAJOLA

---

**Il nuovo sistema comunitario  
di protezione delle  
Indicazioni Geografiche (IG)  
per i prodotti  
Artigianali e Industriali**



CAMERA  
DI COMMERCIO  
INDUSTRIA  
ARTIGIANATO  
TURISMO  
E AGRICOLTURA  
DI TRENTO

Pronti all'impresa

**pd** punto  
impresa  
digitale



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

Facoltà di  
Giurisprudenza

# **EU<sup>®</sup>EKA**

INTELLECTUAL PROPERTY

A top-down view of a luthier's hands working on a violin on a wooden workbench. The violin is partially assembled, with the body and neck visible. The luthier is using a tool to work on the strings. In the background, there are other violin parts and tools on the workbench.

**Il nuovo sistema comunitario di protezione delle Indicazioni Geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali**

*Trento - 11 Marzo 2025*

Avv. Stefano Pajola

## Possibile definizione di “Indicazione Geografica” (IG)

Per **Indicazioni geografiche** si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Paese, o di una regione o località di detto territorio, quando **una determinata qualità**, la **notorietà** o **altre caratteristiche del prodotto** siano **essenzialmente** attribuibili alla sua origine geografica.

Provenienza geografica che incide su



- ***Una delle qualità del prodotto***
  - 
  - ***Notorietà del prodotto***
    - 
    - ***Altra caratteristica del prodotto***

Si richiede l'**essenzialità** non esclusività dell'incidenza della provenienza geografica.



## La rilevanza del «nesso» per le Indicazioni Geografiche



IG attribuisce rilevanza giuridica al **nesso** esistente tra un determinato luogo geografico e un determinato prodotto quando questo collegamento genera (o può generare) un **«plus valore»** rispetto a prodotti analoghi.

## Il «plus valore» delle Indicazioni Geografiche



➤ **«Fattore Qualità» del prodotto proveniente da un certo luogo**

Il prodotto è realizzato seguendo un know-how consolidato ed evoluto nel tempo, e include la qualità/scelta dei materiali utilizzati e le modalità di realizzazione.

➤ **«Fattore Notorietà» del prodotto proveniente da un certo luogo**

Qui rileva il potere attrattivo (immagine) acquisito dal prodotto proveniente da un certo luogo che per il consumatore può essere più rilevante rispetto al parametro della qualità in sede di acquisto.

## Norme di riferimento del sistema UE per le IG non agroalimentari



- **Regolamento (UE) 2023/2411** pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 27 ottobre 2023 ed entrato in vigore il 16 novembre 2023;
- **Altri provvedimenti nazionali di attuazione** (da emanare)



1. Individuare l'autorità competente per esame domande e per invio della stesse all'EU IPO ai fini della registrazione di una IGP UE (sarà il MIMIT e la DGPI-UIBM).
2. Definire le procedure amministrative digitalizzate per presentazione ed esame delle domande.
3. Individuare autorità competente ai controlli e al monitoraggio.
4. Introdurre sanzioni specifiche per le violazioni al regolamento UE.

## Data di avvio del sistema UE per le IG non agroalimentari

Le domande di registrazione per le Indicazioni Geografiche per i prodotti artigianali e industriali potranno essere presentate a partire dal

**1 Dicembre 2025**





## Requisiti per l'Indicazione Geografica Artigianale/Industriale

*Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale possa essere protetto come «IG», il prodotto deve possedere i requisiti seguenti (in via cumulativa):*

- *Essere originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;*
- *La qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è essenzialmente attribuibile all'origine geografica dello stesso;*
- *Almeno una delle sue fasi di produzione ha luogo nella zona geografica delimitata.*

**Collegamento tra prodotto e territorio di provenienza**



**Fattori ambientali/naturali**  
*(legame attenuato)*



**Fattore umano**  
*(legame forte)*



**Know-how**  
**Tradizione**  
**Reputazione/Notorietà**

## Differenze tra prodotti agricoli e non agricoli nel contesto delle IG

- ✓ Il collegamento al territorio per i prodotti non agricoli non è sempre immediato, dal momento che molti prodotti non agricoli non sono necessariamente realizzati da **materie prime locali**.
- ✓ A differenza dei prodotti agricoli, quelli non agricoli sono in genere **beni durevoli e acquistati una volta o occasionalmente e non ripetutamente**. Ciò implica che la dimensione del **mercato** locale e regionale è un fattore limitante, rendendo i prodotti non agricoli più dipendenti dai mercati nazionali e internazionali, tra cui quello generato dal **turismo** nella zona di riferimento.
- ✓ Altre significative peculiarità delle IG non agroalimentari:
  - **Scopo e utilizzo:** dall'essere puramente decorativi ad oggetti di uso quotidiano.
  - **Prezzo:** da pochi euro a migliaia di euro.
  - **Metodi di produzione:** dall'artigianale all'industriale.
  - **Mercati:** da locale o nazionale a globale.
  - **Produttori:** spaziano dai singoli artigiani alle PMI alle multinazionali.

Simbolo ufficiale dell'IGP UE per i prodotti artigianali e industriali



## Possibili benefici dall'introduzione di sistema UE per le IG non agroalimentari



- ✓ Conservazione di una propria e distinta identità rispetto alla tendenza “omologativa” delle abitudini e dei costumi generata dall'economia globale.
- ✓ Mantenimento delle tradizioni (e know-how) e preservazione delle stesse grazie alle future generazioni.
- ✓ Impatto catalizzatore sulla cooperazione e coordinamento tra i produttori, e benefici per le filiere coinvolte nella produzione (es. formazione di distretti e associazioni).
- ✓ Aumenta la visibilità e reputazione del prodotto e del territorio, a beneficio non solo dei produttori, ma anche delle altre attività collegate come il turismo e di altri prodotti e servizi dello stesso luogo.





- ✓ Impatto positivo sull'occupazione (contrastare lo spopolamento) e facilitare il reperimento e conservazione delle risorse umane (si entra in un «sistema»).
- ✓ Consentire ai partecipanti del «sistema» di ottenere economie di scala per investimenti, marketing e pubblicità, facilita l'accesso a mercati extra nazionali, e si rafforza il potere contrattuale.
- ✓ Aumenta la propensione a pagare di più per il prodotto autentico (per i prodotti di valore medio e alto).
- ✓ Aumenta la fiducia dei consumatori e il livello d'informazioni che i consumatori ricevono sul Prodotto (garanzia di autenticità).
- ✓ Reinvestimento delle risorse ricavate a favore delle comunità locali e lo sviluppo delle stesse.

## Definizioni del Regolamento

### «Prodotti artigianali e industriali»

- *Prodotti realizzati interamente a mano, oppure con l'ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito;*
- *Prodotti realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l'uso di macchine.*



## «Fase di produzione»

*Qualsiasi fase di produzione, compresa la fabbricazione, la trasformazione, l'ottenimento, l'estrazione, il taglio o la preparazione, che si conclude nel momento in cui il prodotto assume una forma tale da consentirne l'immissione sul mercato.*

## «Produttore»

*Operatore impegnato in una o più fasi di produzione di prodotti artigianali e industriali.*

## «Associazione di produttori»

*Qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori che trattano il medesimo prodotto (es. consorzio, rete di imprese ecc.).*

## Richiedente (chi può presentare la domanda)



*La domanda di registrazione delle IG Comunitarie può essere presentata da:*

- **Associazione di produttori**
- **Un'autorità locale o regionale**, diversa dalle autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 50, paragrafo 1, designata da uno Stato membro, possono essere considerati un richiedente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. La domanda indica i motivi di tale designazione.

➤ **Singolo produttore** se soddisfa le seguenti condizioni:

*a) la persona in questione è l'unico produttore che desidera presentare una domanda;*

*b) la zona geografica interessata è delimitata da una parte specifica di un territorio senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone geografiche limitrofe, ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti dalle caratteristiche dei prodotti realizzati nelle zone geografiche limitrofe.*



## Disciplinare di produzione



- ✓ il **nome da proteggere come indicazione geografica**, che può essere un nome geografico del luogo di produzione del prodotto, oppure un nome utilizzato nella prassi commerciale o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto nella zona geografica delimitata o per farvi riferimento;
- ✓ il **tipo di prodotto**;
- ✓ la **descrizione del prodotto** ed eventualmente delle materie prime;
- ✓ la **specificazione della zona geografica delimitata**, e **le informazioni che stabiliscono il legame** tra la zona geografica e una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto;

- ✓ **gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata**, anche mediante l'indicazione delle fasi di produzione che hanno luogo nella zona geografica delimitata;
- ✓ **la descrizione dei metodi di produzione** ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
- ✓ **informazioni relative all'imballaggio**, qualora il richiedente decida che l'imballaggio debba avere luogo nella zona geografica delimitata, nel qual caso il richiedente fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto dei motivi per cui l'imballaggio debba avere luogo in tale zona;
- ✓ qualsiasi regola specifica per **l'etichettatura del prodotto**;
- ✓ **l'indicazione di ogni singola fase di produzione effettuata** da uno o più produttori in uno Stato membro o paese terzo diverso dallo Stato membro o paese terzo di cui è originario il nome del prodotto, nonché l'indicazione di eventuali disposizioni specifiche per la verifica della conformità a tale riguardo;
- ✓ **altri requisiti** previsti dagli Stati membri o da un'associazione di produttori, purché tali requisiti siano oggettivi, non discriminatori e compatibili con il diritto dell'Unione e nazionale.

## Compiti delle «Associazioni di produttori»



- *Le associazioni di produttori devono consentire a tutti i produttori del prodotto designato da una IG di aderire all'associazione di produttori in qualsiasi momento (c.d. **principio della "porta aperta"**).*
- *Le associazioni di produttori devono **garantire che i produttori membri dell'associazione provvedano alla continua conformità al disciplinare di produzione** corrispondente quando utilizzano l'IG protetta e il simbolo dell'Unione sul mercato.*


Un'associazione di produttori può esercitare i seguenti diritti e svolgere i compiti seguenti:

- a) **elaborare e modificare il disciplinare di produzione e istituire controlli di conformità interni** per garantire la conformità delle fasi di produzione al disciplinare di produzione;
- b) **avviare azioni legali** intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale direttamente collegato al prodotto;
- c) **assumere impegni in materia di sostenibilità**, siano essi compresi nel disciplinare di produzione o separati da quest'ultimo;
- d) adottare misure per **migliorare le prestazioni delle IG** (es. attività di promozione e marketing, attività di consulenza e formazione, diffusione informazioni ecc.);
- e) **lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti** sul mercato interno di un'indicazione geografica di un prodotto non conforme al disciplinare di produzione;
- f) **sviluppare attività** volte a garantire che il prodotto designato dall'IG sia conforme al disciplinare di produzione;
- g) **adottare qualsiasi altro provvedimento** per garantire un'adeguata protezione giuridica dell'indicazione geografica.


## Procedura di registrazione delle IG




La procedura di registrazione delle IG artigianali/industriali comprende «due fasi»










## Il sistema dei controlli a tutela delle IG



Adozione di un sistema di controlli a «**doppio binario**»



**Controllo Privato**



**Controllo Pubblico**

## ➤ **Controllo Privato**

Le associazioni di produttori **garantiscono** che i produttori membri dell'associazione **provvedano alla continua conformità al disciplinare di produzione corrispondente** quando utilizzano l'indicazione geografica protetta e il simbolo dell'Unione sul mercato.

(...) **elaborare e modificare il disciplinare di produzione e istituire controlli di conformità interni per garantire la conformità delle fasi di produzione al disciplinare di produzione.**

## ➤ **Controllo Pubblico**

Gli Stati membri designano **una o più autorità competenti** responsabili dei controlli (...)

I controlli includono:

- a) *la verifica che un prodotto designato da un'indicazione geografica sia **conforme** al disciplinare di produzione corrispondente;*
- b) *il **monitoraggio dell'uso** delle indicazioni geografiche sul mercato, anche nel commercio elettronico.*

(segue controllo pubblico)

## Autodichiarazione di conformità al disciplinare del Produttore

- 1) Prima di immettere il prodotto sul mercato
- 2) Successivamente ogni 3 anni



## Controllo dell'Autorità designata

- 1) Controllo formale



Rilascio certificato autorizzazione uso IG  
o rinnovo del certificato già emesso

- 2) Controlli successivi sul campo su «analisi del rischio» anche a mezzo ODC



## Rapporto tra indicazioni geografiche e marchi



- 1) Una **domanda di registrazione di un marchio** il cui utilizzo violerebbe l'articolo 40 è respinta se è presentata dopo la data in cui è stata presentata all'Ufficio la domanda di registrazione dell'IG. Se del caso, si tiene conto dell'eventuale priorità invocata nella domanda di registrazione del marchio.
- 2) L'Ufficio e, se del caso, le autorità nazionali competenti invalidano, su richiesta, **i marchi registrati** in violazione del paragrafo 1.
- 3) Una **domanda di registrazione di un'IG** è respinta se, a causa di un **marchio che gode di notorietà o di un marchio notoriamente conosciuto**, il nome proposto come IG sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

- 4) Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, un marchio il cui utilizzo violi l'articolo 40 del presente regolamento e che sia stato **depositato, registrato** o, nei casi in cui ciò sia previsto dal diritto applicabile, **acquisito con l'uso in buona fede nell'Unione anteriormente alla data in cui la domanda di registrazione dell'IG** è presentata all'Ufficio, può continuare a essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione dell'IG, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) o dal regolamento (UE) 2017/1001. In tali casi l'uso dell'IG e del marchio in questione è consentito (c.d. "**coesistenza**").
- 5) **I marchi di garanzia o di certificazione** di cui all'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 e all'articolo 83 del regolamento (UE) 2017/1001, nonché **i marchi collettivi** di cui all'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2436 e all'articolo 74 del regolamento (UE) 2017/1001 possono essere utilizzati sulle etichette e sugli imballaggi insieme all'indicazione geografica.

## Legge quadro «*Made in Italy*» n. 206 del 27.12.23



Alcune norme riguardano i prodotti artigianali e industriali prevedendo:

- Adozione **contrassegno per il «*Made in Italy*»** per i prodotti non agroalimentari.
- Attività di **ricognizione dei prodotti industriali e artigianali** tipici su base regionale.
- Adozione di un **regime per il riconoscimento e protezione al livello nazionale** dei prodotti tipici.
- Presentazione di una **«manifestazione di interesse» da parte delle associazioni di produttori.**
- Definizione di **«associazione di produttori» e individuazione di compiti e poteri.**
- Indicazione del **contenuto minimo dei disciplinari di produzione.**

## Bando contributi - Art. 46 (2) Legge 27.12.2023 n. 206

- Risorse a disposizione pari a **3 milioni di euro**.
- Il contributo destinato alle associazioni di produttori per le spese di consulenza tecnica sostenute **per la predisposizione del disciplinare di produzione** dei prodotti industriali e artigianali tipici.
- Termini per la presentazione delle domande dal 16 settembre 2024 al 31 ottobre 2024.
- Il contributo è concesso nella misura dell'80% delle spese sostenute e valutate ammissibili, fino a un importo massimo concedibile pari a 30.000,00 euro (trentamila/00) per ciascun soggetto beneficiario.
- Ammessi al contributo tutti **i soggetti che siano costituiti “al momento della presentazione della domanda” e che abbiano “depositato il disciplinare di produzione presso le Camere di Commercio”**.
- Le associazioni di categoria non sono considerate «associazioni di produttori»

Al 31 ottobre 2024 pervenute solo **sei domande di contributo** per un totale di **Euro 143.230,16**

<b>Soggetto Beneficiario</b>	<b>Spese ammesse</b>	<b>Contributo concedibile</b>
Consorzio Premax	36.700,00	29.360,00
Consorzio Corallo e <b>Cammeo</b> di Torre del Greco	30.000,00	24.000,00
Consorzio <b>Corallo</b> e Cammeo di Torre del Greco	30.000,00	24.000,00
Associazione "Stile Orafo Fiorentino"	25.600,00	20.480,00
Associazione produttori "Ceramica Vietri" I.G.P.	30.737,70	24.590,16
Consorzio Promovetro – Vetro Artistico di Murano	26.000,00	20.800,00
<b>Totale</b>	<b>179.037,70</b>	<b>143.230,16</b>

## Possibili IG artigianali/industriali della Provincia di Trento

### Porfido Trentino





A top-down photograph of a luthier working on a violin in a workshop. The luthier's hands are visible, one holding the violin body and the other using a tool. The violin is on a wooden workbench, surrounded by various tools and parts. The text "GRAZIE PER L'ATTENZIONE!" is overlaid in white, bold, sans-serif font across the center of the image.

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**



Studio professionale associato specializzato in P.I.  
Brevetti • Marchi • Design • Diritto d'autore • Tutela legale

Via G. Lanza 40/44  
36100 Vicenza  
Tel. +39 0444 1800780  
E-mail:  
info@eurekaipconsulting.com

**V I C E N Z A**

Via Brennero 43  
38121 Trento  
Tel. +39 0461 1636931  
E-mail:  
trento@eurekaipconsulting.com

**T R E N T O**

Via del Minatore 6  
37122 Verona  
Tel. +39 045 5118062  
E-mail:  
verona@eurekaipconsulting.com

**V E R O N A**